

SENTENZA N. [REDACTED]

N. 2048/2002

N. REG. DEP.

Sent. 2657/06

Rep. 1864/06



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, dott. Valter Colombo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato;
promossa con atto di citazione notificato in data 7.01.2002 a ministero dell'Aiutante
Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Milano

DA

[REDACTED], elettivamente domiciliata in
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e
difende, unitamente agli avv.ti [REDACTED] del foro di [REDACTED], per
procura a margine dell'atto di citazione-

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED], in persona del suo Amministratore unico legale rappresentante pro
tempore sig. [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] che la
rappresentano e difendono, per procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta.-

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] esponendo che:

-con atto 29.6.2000 proponeva ricorso ex art. 1170 c.c. e 703 c.p.c. ove asseriva di essere proprietaria di un complesso immobiliare in [REDACTED] costituito da appartamenti e laboratori; parte di tali immobili ([REDACTED]) confinavano con un capannone, in via [REDACTED], un tempo di proprietà della [REDACTED], poi della [REDACTED] che lo aveva concesso in locazione finanziaria alla [REDACTED] e oggi di quest'ultima; il complesso di tali immobili era separato da un muro divisorio; la [REDACTED] abusivamente, e in modo clandestino, aveva installato sul muro di confine della proprietà della ricorrente verso il mapp. 313 tubi e antenne, a partire dall'ottobre 1999; radicato il giudizio cautelare nei confronti della [REDACTED] questa aveva contestato la propria legittimazione passiva, precisando che le installazioni in questione erano state posizionate dalla [REDACTED] nei confronti della quale veniva proposto ulteriore ricorso cautelare;

-la titolarità del muro de quo in capo alla signora [REDACTED] era pacifica sino alla cessione del compendio di via [REDACTED] alla [REDACTED] e, quindi, al suo utilizzo in capo a [REDACTED];

-per contro, in sede di costituzione nel ricorso possessorio la [REDACTED] contestava la proprietà esclusiva dell'immobile de quo in capo alla sig.ra [REDACTED] assumendo invece in sede stragiudiziale la comproprietà del muro de quo.

Ciò premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi che il muro de quo è di piena ed esclusiva proprietà dell'attrice e, per l'effetto, dichiararsi l'illegittimità della collocazione su detto muro di tubi, lamiere in ferro e antenne ivi posizionate dalla [REDACTED] senza alcuna autorizzazione da parte dell'attrice, con conseguente condanna della [REDACTED] a rimuoverle entro data certa.

Si costituiva in giudizio la convenuta [REDACTED] la quale eccepiva, in via preliminare, la litispendenza con altro giudizio pendente sempre tra le stesse parti ed avente identico oggetto. Nel merito, contestava sia la proprietà del muro di confine in capo all'attrice sia la pretesa invasione da parte della convenuta; inoltre, atteso che il manufatto era stato

realizzato e messo in opera da [REDACTED], chiedeva l'autorizzazione alla sua chiamata in causa per essere dalla stessa manlevata e garantita.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, [REDACTED] si costituiva con comparsa in data 30.5.02 eccependo anch'essa la litispendenza, la carenza di legittimazione passiva della [REDACTED] avendo la stessa venduto l'immobile nel 2001 alla società [REDACTED] l'intervenuta prescrizione biennale ex art. 1667 III co.c.c. per la proposizione dell'azione del committente nei confronti dell'appaltatore e chiedendo, comunque, il rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto.

Concessi i termini ex artt. 180 e 184 c.p.c. per le memorie istruttorie, il Giudice con ordinanza in data 30.09.03 disponeva apposita CTU per accertare la titolarità del muro in questione ed ammetteva le prove orali dedotte dalla convenuta e dalla terza chiamata.

Depositata la CtU espletata, sentito a chiarimenti il CtU, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza in data 10.11.2005 ed il Giudice, assegnati alle stesse i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attrice è fondata e merita pertanto accoglimento.

La CTU espletata ha confermato quanto peraltro già accertato nella precedente relazione, effettuata dallo stesso CtU nell'ambito nel giudizio possessorio tra attrice e convenuta (R.G. 40025/00), e cioè che il muro a confine è di proprietà dell'attrice (v. CtU pag. 4 ss).

Tale conclusione peraltro non è nemmeno contestata dalle altre parti.

Sulle eccezioni di litispendenza sollevate dalla convenuta [REDACTED] dalla terza chiamata [REDACTED] occorre rilevare che nessun motivo osta alla contemporanea proposizione da parte dell'attrice, come avvenuto nella specie, del giudizio possessorio e di quello petitorio, diversi essendo la causa petendi ed il petitum dei due giudizi.

Si deve poi ancora osservare che il giudizio possessorio, in quanto diretto a tutelare una situazione di fatto, ha certamente una valenza ed una finalità provvisoria, che può venir meno e restare assorbito (ma non in questo caso) dall'esito difforme e/o contrastante del giudizio petitorio. Non solo, ma le stesse conclusioni formulate nell'ambito del giudizio possessorio, in quanto dirette evidentemente soltanto ad accertare l'illegittima

installazione delle tubazioni, lamiere ecc., sono oggettivamente diverse da quelle di questo giudizio.

Quanto poi alla eccezione sollevata dalla convenuta [redacted] di non essere neppure proprietaria dell'immobile adiacente la proprietà [redacted] senza peraltro che sia stata formulata specifica eccezione di carenza di legittimazione passiva-ancorchè tale circostanza sia stata confermata dalla CTU, secondo cui il subalterno 701 risulta attualmente intestato a [redacted], ciò non rileva in presenza della stessa ammissione di [redacted] di aver effettuato, o fatto effettuare, gli interventi dei quali l'attrice chiede la rimozione.

La domanda accessoria dell'attrice, una volta acclarata la titolarità del muro a confine, come sopra detto, non può che essere accolta con le precisazioni che seguono.

Il CTU ha infatti evidenziato, anche in udienza convocato a chiarimenti, che le tubazioni contestate si trovano nella proprietà ex [redacted], mentre la lattoneria poggia sul muro a cavallo della proprietà dell'attrice ed è stata posata a regola d'arte e non sussiste alcun motivo tecnico perché sia rimossa, proprio perché svolge una funzione protettiva anche per il muro di proprietà dell'attrice (e comunque l'eliminazione di questa lattoneria comporta un costo di due persone per una/due ore di lavoro circa).

Dalla CTU è peraltro emerso che sul muro di proprietà dell'attrice risultano invece installate la scossalina, la guaina, la struttura di sostegno delle tubazioni e l'antenna; tutte tali strutture dovranno essere rimosse dalla stessa convenuta [redacted].

Venendo ora al rapporto tra la convenuta [redacted] e la terza chiamata [redacted] occorre subito rilevare che la convenuta ha proposto una domanda di manleva nel caso di condanna alla rifusione del danno in favore dell'attrice ("*..nella denegata ipotesi di condanna, condannare la terza chiamata [redacted] a tenere indenne [redacted] di quanto sia tenuta a pagare alla sig.ra [redacted] a titolo di rifusione del danno.*"). Ora l'attrice non ha formulato una domanda di risarcimento del danno e pertanto viene meno anche la domanda in garanzia proposta dalla convenuta.

In ogni caso, come risulta dalle deposizioni testimoniali assunte, è certo che i lavori in contestazione sono stati effettuati dalla [redacted], sotto la direzione ed il controllo della convenuta o meglio dell'arch. [redacted], nominato direttore dei lavori dalla

stessa [redacted]. Pertanto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla terza chiamata, quale società appaltatrice e mera esecutrice dei lavori.

In ordine alle spese del giudizio, la società convenuta, in quanto soccombente, dovrà rifonderle all'attrice ed anche alla terza chiamata, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted] e con la chiamata in causa di Isitalia s.r.l., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) accerta e dichiara che il muro posto tra il complesso di via [redacted], mappali n. [redacted] ed il complesso di via [redacted], è di piena ed esclusiva proprietà dell'attrice, sig.ra [redacted]
- 2) conseguentemente, condanna la convenuta [redacted] a rimuovere, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della sentenza, la scossalina, la guaina, la struttura di sostegno delle tubazioni e l'antenna ivi collocate, autorizzando sin d'ora parte attrice, in caso d'inottemperanza a provvedervi, a spese della convenuta;
- 2) ordina al competente Ufficio del Territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità;
- 3) respinge ogni altra domanda perché infondata;
- 4) condanna la convenuta [redacted] a rifondere le spese del giudizio all'attrice, che si liquidano in complessivi euro [redacted], di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per spese, nonché alla terza chiamata, che si liquidano in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano il 27.2.2006

Il Giudice

Valter Colombo

